

OGGETTO: Contenzioso tributario – Comune di Sesto San Giovanni vs SIDA di PELLITTA ADOLFO & C. S.a.s.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di accogliere la richiesta di rettifica del provvedimento relativo all'ICI per l'anno 1998 promossa da SIDA di PELLITTA ADOLFO & C. S.a.s. cui farà seguito la richiesta alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di accogliere la richiesta di rettifica del provvedimento relativo all'ICI per l'anno 1998 promossa da SIDA di PELLITTA ADOLFO & C. S.a.s. cui farà seguito la richiesta alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

Nel quadro delle attività di liquidazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili relative all'annualità 1998 l'Ufficio, nel dicembre 2002, emetteva il seguente provvedimento:

1. nei confronti di **SIDA DI PELLITTA ADOLFO & C. S.a.S.:**
avviso di liquidazione ICI n. 621/2002.

Avverso il suddetto avviso, la destinataria proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano chiedendo l'annullamento del provvedimento in questione.

L'Ufficio, costituitosi in giudizio, aveva resistito al ricorso sostenendo la legittimità del provvedimento adottato, in conformità a quanto disposto dall'art. 74 co. 3 della Legge 342/2000.

In data 26.11.2001, la Commissione Tributaria adita, con ordinanza n. 67/12/03, sospendeva il giudizio in questione e ne rinviava la trattazione a nuovo ruolo in considerazione del fatto che, con riguardo ad analoghi provvedimenti relativi ad

annualità precedenti notificati dal Comune al medesimo contribuente pendeva giudizio d'appello avverso la decisione di primo grado favorevole al Comune stesso.

Con riferimento alle annualità comprese tra il 1994 e il 1997, nei confronti del contribuente in questione l'Ufficio aveva infatti emesso avvisi di liquidazione per il recupero della maggiore imposta in conseguenza di una rendita risultante in catasto più elevata di quella dichiarata in modo presunto.

Avverso i provvedimenti suddetti il contribuente aveva dapprima ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di primo grado per l'annullamento degli stessi e, successivamente, in appello dinanzi alla Commissione Tributaria di secondo grado per l'annullamento della sentenza del primo giudice che aveva respinto il ricorso giudicando legittima l'azione del Comune.

Il contribuente aveva inoltre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso il diniego opposto dall'U.T.E. alla rettifica dell'originario atto attributivo della rendita catastale, adducendo tra le motivazioni d'appello la sentenza di accoglimento nei confronti di tale ricorso e la conseguente rettifica della rendita disposta in ottemperanza a tale decisione.

Quest'ultima motivazione, ritenuta ammissibile dal giudice di secondo grado contro la richiesta contraria formulata dal Comune, aveva consentito alla Commissione Tributaria Regionale di accogliere la richiesta del contribuente e di annullare la sentenza di primo grado.

Avverso quest'ultima sentenza, con Decisione n. 2 del 05.04.05, il Comune di Sesto San Giovanni aveva ritenuto di non proporre ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Nei confronti quindi dell'avviso di liquidazione n. 621/2002 relativo all'annualità 1998, oggetto del ricorso tuttora pendente dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale in attesa di nuova iscrizione a ruolo, la società SIDA di PELLITTA ADOLFO & C. S.a.s. ha proposto al Comune, in data 24.05.05, istanza di rettifica sulla base della diversa rendita catastale attribuita dall'Ufficio del Territorio in ottemperanza alla sentenza n. 276 del 17.06.03 sopra richiamata.

Pertanto, in considerazione del fatto che la decisione della Commissione Tributaria Regionale costituirà inevitabilmente termine di confronto nel giudizio instaurato dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale avverso l'avviso di liquidazione n. 621/2002

SI PROPONE

di accogliere la richiesta di rettifica del provvedimento relativo all'ICI per l'anno 1998 promossa da SIDA di PELLITTA ADOLFO & C. S.a.s. cui farà seguito la richiesta alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 27.05.05